



Protocollo d'intesa per lo sviluppo di uno

**“Schema di qualificazione ambientale per i prodotti che caratterizzano i cluster
(sistemi produttivi locali, distretti industriali e filiere)”**

tra

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

il Ministero dello Sviluppo Economico

la Regione Emilia Romagna

la Regione Friuli Venezia Giulia

la Regione Lazio

la Regione Liguria

la Regione Lombardia

la Regione Marche

la Regione Molise

la Regione Sardegna

la Regione Toscana

Premesso che:

- il Ministero dell'Ambiente, nell'ambito delle azioni riguardanti la Politica integrata di prodotto e la Strategia per il Consumo e la produzione sostenibili, ha sviluppato progetti sperimentali riguardanti la valorizzazione ambientale dei distretti industriali;
- il Ministero dello Sviluppo Economico ha attivato politiche industriali per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche attraverso iniziative per l'innovazione dei processi produttivi e la qualificazione dei prodotti;
- le Regioni Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna e Toscana hanno condiviso un approccio strategico e metodologico nei confronti dei comparti produttivi ed economici e, in tal senso, hanno costituito una rete denominata "Cartesio", nella quale sono presenti in qualità di aderenti più di 250 soggetti, tra cui le Regioni Friuli Venezia Giulia e Marche ;
- la Commissione Europea ha definito gli obiettivi di sviluppo attraverso gli accordi di Lisbona e Goteborg e, con la Comunicazione COM(2008) 397, ha delineato il Piano d'azione per la produzione e il consumo sostenibili e per una politica industriale sostenibile (SCP);
- la Commissione Europea sostiene tale approccio strategico anche attraverso altri strumenti, sia di carattere volontario che obbligatorio (ETAP, ECAP, sistema di etichettatura energetica, ECOLABEL, EMAS, direttiva sulla progettazione ecologica dei prodotti) che danno sostegno e indirizzo per facilitare, e promuovere nel contempo, il miglioramento delle prestazioni ambientali e la capacità di innovazione e competizione sui mercati mondiali.

Le parti condividono che è obiettivo comune:

- stimolare e valorizzare l'attenzione alle tematiche ambientali;
- migliorare le capacità competitive delle imprese e rispondere alla crescente domanda di prodotti "sostenibili" da parte dei consumatori finali e dei clienti intermedi di molti settori produttivi, favorendo così la possibilità, per le stesse imprese, di occupare nuovi settori di mercato;
- facilitare, attraverso adeguati strumenti tecnici e di policy, orientati ad innescare dinamiche competitive, lo sviluppo delle condizioni strutturali (produttive e di mercato) a sostegno del rilancio dell'economia italiana e della realizzazione della cosiddetta "green economy";
- nelle more dell'attuazione della legge L. 344/97, avviare iniziative che individuino percorsi di qualità ambientale in modo complementare agli strumenti già esistenti quali ECOLABEL e EMAS;
- promuovere l'innovazione di processo e di prodotto verso orizzonti di maggiore sostenibilità, favorendone, in particolare, la diffusione fra le Piccole e Medie Imprese, così

come previsto dall'ETAP (Environmental Technology Action Plan), di cui alla Comunicazione della Commissione Europea COM(2004) 38, facendo leva sui meccanismi cooperativi ed emulativi tipici dei Cluster italiani;

- rafforzare l'immagine, il richiamo e l'impatto comunicativo che distingue le produzioni italiane, associandovi aspetti di qualità ambientale, anche nel rispetto di requisiti di sostenibilità sociale;
- aumentare il livello di trasparenza e la capacità informativa nei confronti dei mercati di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione del cittadino;
- valorizzare le esperienze di etichette e marchi ambientali, anche locali, che hanno utilizzato procedure e standard attualmente riconosciute da normative e linee guida nazionali e internazionali;

premesse quanto sopra

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Sottoscrittori)

Il presente protocollo è aperto alla sottoscrizione da parte delle Regioni e delle Provincie autonome non firmatarie nonché delle Associazioni di categoria interessate.

Art. 2
(Finalità)

Il presente Protocollo, nell'ambito degli interessi istituzionali dei soggetti sottoscrittori, ha lo scopo di attivare strumenti e azioni di collaborazione volti alla:

- definizione di strumenti e percorsi per la valorizzazione ambientale dei prodotti dei cluster, ovvero sistemi produttivi locali, distretti industriali e filiere produttive, riducendo gli impatti ambientali e sociali dei prodotti stessi, migliorando le capacità competitive delle imprese e favorendo così la possibilità, per le imprese medesime, di occupare nuovi settori di mercato;
- perfezionamento dello "Schema per la qualificazione ambientale per i prodotti che caratterizzano i cluster", di cui all' "Allegato I" che fa parte integrante del presente Protocollo, nella prospettiva della possibile attuazione di un "Marchio di qualità ambientale", così come previsto dalla L. 344/97, attraverso la sperimentazione condivisa di metodologie, strumenti e criteri operativi;
- sperimentazione e verifica dell'efficacia dello schema e perfezionamento delle modalità applicative in seguito alla valutazione degli esiti di esperienze pilota sostenute dalle parti firmatarie.

Art. 3
(Oggetto)

Il presente Protocollo ha per oggetto:

- la definizione degli impegni dei soggetti firmatari e dei loro reciproci rapporti;
- l'individuazione dei contenuti di base e delle modalità di funzionamento dello "Schema per la qualificazione ambientale dei prodotti dei Cluster", di cui all' "Allegato I", la definizione dei ruoli e delle attribuzioni del Tavolo di coordinamento e del successivo organismo denominato Comitato Nazionale;
- la previsione di un monitoraggio dell'applicazione dell'Allegato I, funzionale alla formulazione dello schema definitivo di qualificazione.

Art. 4 (Attività)

Nell'ambito delle finalità di cui al precedente articolo 2, le parti concordano di svolgere le seguenti attività:

- approfondire e condividere, sotto il profilo metodologico e tecnico, i contenuti dell'Allegato I al presente Protocollo, al fine di consentire l'avvio della sua applicazione;
- promuovere, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di progetti pilota, condotti da attori pubblici e privati operanti nei Cluster, al fine di consentire la sperimentazione operativa della proposta di schema;
- coordinare e monitorare le esperienze pilota, al fine di garantire omogeneità di impostazione;
- approfondire il perfezionamento dello schema sulla base degli esiti delle esperienze pilota, delle indicazioni maturate nell'ambito delle consultazioni con i differenti soggetti interessati e dei riscontri ottenuti in termini di efficacia ambientale e competitiva;
- addivenire alla definizione ufficiale di una proposta comune e condivisa per l'istituzione dello "Schema nazionale per la qualificazione ambientale dei prodotti", formalizzata nei termini e nelle modalità necessarie ad attivare un iter legislativo o normativo finalizzato alla creazione e all'attuazione dello stesso schema.

Art. 5 (Tavolo di coordinamento)

Le funzioni di "gestore dello schema", previsto dall'Allegato I, sono svolte, provvisoriamente e in forma sperimentale, da un Tavolo di coordinamento che opera limitatamente alla fase di transizione verso la formulazione definitiva dello schema medesimo, in modo da consentire una simulazione del funzionamento dello stesso, anche sotto il profilo delle procedure di verifica e di assegnazione di un riconoscimento di conformità ai requisiti alle esperienze pilota coinvolte.

Il Tavolo di coordinamento è composto da un rappresentante di ciascuno dei firmatari.

Il Tavolo ha compiti di indirizzo, approfondimento ed elaborazione in merito a:



- specifiche problematiche da affrontare nell'ambito delle tematiche di cui all'art. 3 con particolare riferimento alla sperimentazione dello schema di qualificazione di cui all'Allegato I o di altre individuate dal tavolo stesso;
- definizione delle priorità e dell'agenda dei lavori;
- individuazione degli ambiti territoriali e dei soggetti da coinvolgere;
- definizione di un programma di lavoro e di un regolamento interno.

Art. 6 (Comitato Nazionale)

Successivamente alla fase di transizione di cui all'art. 9, con decreto di concerto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico, sarà costituito il Comitato Nazionale che subentrerà al Tavolo di coordinamento.

La composizione nonché l'organizzazione del Comitato Nazionale saranno definite da successivo decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 7 (Impegni)

Per l'attuazione del presente Protocollo le parti assumono gli impegni di seguito specificati.

Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare si impegnano a:

- partecipare al coordinamento e al monitoraggio;
- coordinare le attività del gestore dello schema;
- attivare l'eventuale iter legislativo o normativo finalizzato alla creazione e all'attuazione dello stesso schema;
- promuovere lo schema nelle adeguate sedi istituzionali.

Le Regioni aderenti si impegnano a:

- sperimentare lo schema in alcuni ambiti produttivi;
- gestire la fase di consultazione;
- partecipare al coordinamento e monitoraggio;
- partecipare alle attività di gestore dello schema;
- collaborare alle fasi di istituzione ufficiale dello schema;
- promuovere lo schema nelle adeguate sedi istituzionali.
- ricercare risorse per sostenere e promuovere le sperimentazioni, nonché la successiva attuazione dello schema.

Le associazioni di categoria, a seguito della sottoscrizione si impegnano a:

- promuovere e diffondere lo schema presso i propri associati;
- collaborare con i Ministeri e le Regioni per giungere alla formalizzazione nei termini e nelle modalità necessarie ad attivare un iter legislativo o normativo finalizzato alla creazione e all'attuazione dello stesso schema.

Art. 8
(Costi di funzionamento)

Gli oneri per la partecipazione alle attività del Tavolo di coordinamento e del successivo Comitato Nazionale sono a carico delle singole parti partecipanti.

Art. 9
(Durata)

Il presente Protocollo impegna le parti dal momento della stipula ed ha validità di anni tre, rinnovabili, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

La prima fase, di durata prevedibile pari ad un anno, sarà funzionale alla definizione dello schema e delle sue modalità di funzionamento nonché alla definizione delle sperimentazioni da parte del Tavolo di coordinamento.

La seconda fase sarà funzionale al monitoraggio e alla revisione definitiva dello schema da parte, del Tavolo di coordinamento, nonché all'avvio della formalizzazione dello stesso.

Art. 10
(Modifiche e recesso)

Eventuali proposte di modifiche al presente protocollo saranno sottoposte alla valutazione del Tavolo di coordinamento e del successivo Comitato Nazionale.


Analogamente si procederà per l'eventuale richiesta di recesso da parte di un sottoscrittore.

La richiesta di recesso dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata indirizzata al Tavolo di coordinamento o al successivo Comitato Nazionale.

Roma, 14/07/2011


*Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare*
Direzione generale per le valutazioni
ambientali

Il Direttore generale
dott. Mariano Grillo



Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per la politica industriale e
la competitività

Il Direttore generale
dott. Andrea Bianchi



ALLEGATO I

SCHEMA DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE PER I PRODOTTI CHE CARATTERIZZANO I CLUSTER (SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI, DISTRETTI INDUSTRIALI E FILIERE)



Lo schema di qualificazione proposto nel presente documento mira a valorizzare l'eccellenza ambientale dei prodotti che caratterizzano un cluster, quale ad esempio un Sistema Produttivo Locale (SPL), un Distretto Industriale (DI) o una filiera di prodotto, ed è applicabile sia a livello del cluster stesso, sia a livello di singola azienda con un procedimento "a cascata" che aiuterà a diminuire i costi di applicazione dello schema per le singole aziende ed a sviluppare al meglio strategie territoriali e di cluster.

Al fine di poterne garantire l'assegnazione, lo schema di qualificazione proposto prevede:

- la definizione di un **Regolamento** a livello **nazionale** con l'obiettivo di sancire e di omogeneizzare le modalità di assegnazione del riconoscimento;
- lo sviluppo a livello di cluster di un **Disciplinare** per la qualificazione ambientale del prodotto caratterizzante lo specifico cluster utilizzabile sia dalle singole aziende del cluster, sia dagli attori locali per attività di marketing territoriale;
- la **qualificazione ambientale dei prodotti delle aziende** appartenenti al cluster, in base a requisiti e alle soglie di riferimento del Disciplinare (sviluppati da un Comitato di cluster) che originerà un marchio spendibile dall'azienda sul mercato.

Livello nazionale

Il primo livello consiste nella stesura di un **Regolamento Nazionale per lo schema di qualificazione proposto**, che conterrà requisiti approvati dalle istituzioni nazionali (Ministero dell'ambiente, Ministero dello sviluppo economico), con il coinvolgimento delle Amministrazioni Regionali ed eventualmente delle Associazioni di categoria. Le istituzioni di cui sopra si riuniranno in un Comitato Nazionale. La Rete Cartesio, in una prima fase sperimentale dello schema, opererà come segreteria tecnica del Tavolo di coordinamento di cui all'art. 5 del Protocollo d'intesa per lo sviluppo di uno "Schema di qualificazione ambientale per i prodotti che caratterizzano i cluster", assicurando anche il necessario coinvolgimento dei portatori di interesse di rilievo nazionale per la condivisione dei vari disciplinari locali ed il coordinamento delle esperienze sperimentali di applicazione dello schema.

Il Regolamento definisce il processo attraverso il quale soggetti pubblici e privati, operanti nell'ambito dei cluster interessati a valorizzare i propri prodotti, possono aderire allo schema. Dovrà definire almeno i seguenti punti:

- modalità di istituzione del Comitato di cluster;
- linee Guida per la definizione dello studio di LCA (Lyfe Cicle Assessment);
- comunicazione per la condivisione dello schema e dei requisiti con tutti i portatori di interesse;
- modalità per dimostrare e garantire nel tempo l'impegno del Comitato di cluster;
- modalità di definizione del Disciplinare di un prodotto del cluster ai fini della qualificazione proposta;
- procedura di approvazione del Disciplinare per l'assegnazione alle singole organizzazioni della qualificazione ambientale del prodotto;
- modalità di definizione delle caratteristiche minime del sistema di verifica e controllo per l'applicazione operativa dello schema;
- procedura di assegnazione, mantenimento ed uso del riconoscimento ai prodotti delle aziende locali;
- definizione di una etichetta (denominazione e logo) dello schema di qualificazione;
- modalità di revisione periodica e del Regolamento nazionale.

Il rispetto del Regolamento Nazionale da parte dei Comitati di cluster che verranno creati e istituiti al fine di richiedere la qualificazione ambientale dovrà essere verificato da parte di un soggetto opportunamente identificato come "gestore dello schema". A regime, come detto, questo ruolo sarà ricoperto dal Comitato Nazionale.

Nel coordinare lo sviluppo dei Disciplinari dei diversi cluster che progressivamente aderiranno allo schema di qualificazione proposto, il Comitato Nazionale si dovrà attivare per valorizzare tutte le sinergie e le propedeuticità possibili relativamente al marchio Ecolabel Europeo, secondo quanto previsto dal Regolamento 66/2010/CE, con particolare riferimento allo sviluppo delle categorie di prodotto e dei relativi requisiti.

Livello di Cluster

Al fine di aderire allo schema proposto, i soggetti pubblici e privati all'interno di cluster (es.: SPL e distretti industriali riconosciuti da leggi regionali, filiere di prodotto gestite con Reti di imprese) dovranno costituire un Comitato di cluster responsabile dello schema. Le modalità di costituzione e le finalità del Comitato di cluster sono stabiliti nel Regolamento nazionale.

In generale il **Comitato di cluster dovrà essere costituito dai soggetti pubblici e/o privati aventi un ruolo significativo nella gestione delle problematiche ambientali legate ai prodotti caratterizzanti del cluster e in grado di esercitare un ruolo di promozione di tali prodotti presso gli interlocutori esterni e i mercati.**

Il Comitato di cluster, se non è presente una organizzazione che possa svolgere tale funzione, viene istituito con un atto formale e ufficiale (es.: protocollo di intesa).

Come anticipato, il **Comitato di cluster** che voglia aderire allo schema di qualificazione ambientale **deve sviluppare un Disciplinare ambientale per almeno un prodotto del cluster.** Il processo di sviluppo, approvazione e applicazione del Disciplinare dovrà rispettare i requisiti del Regolamento nazionale.

Il Disciplinare dovrà prevedere dei requisiti minimi con riferimenti a soglie quantitative relative agli aspetti e impatti ambientali identificati come significativi in base alla LCA e alle valutazioni sulla dimensione globale, regionale e locale degli impatti di prodotto. Tali **soglie** dovranno essere espresse **sotto forma di indicatori di prestazione ambientale e verranno proposte alle imprese come parametri di qualità ambientale, da soddisfare nel caso in cui un'impresa voglia ottenere la qualificazione per i propri prodotti.**

Il Comitato di cluster dovrà sottoporre il Disciplinare all'approvazione del "gestore dello schema". Il "gestore dello schema" provvederà alla necessaria condivisione ai sensi del Regolamento e proporrà l'approvazione o la modifica della proposta anche sulla base di indicazioni motivate pervenute da stakeholders.

Il Comitato di cluster, oltre alla definizione del Disciplinare, dovrà quindi:

- o mettere a disposizione delle imprese del SPL, del DI o della filiera i risultati della LCA sul prodotto a cui esse sono interessate;
- o comunicare chiaramente gli aspetti e gli impatti ambientali identificati come più significativi;
- o comunicare a tali imprese gli obiettivi di miglioramento definiti;
- o predisporre e rendere disponibili gli strumenti per il perseguimento degli obiettivi;
- o pubblicizzare e diffondere la conoscenza del Disciplinare alle imprese del cluster, promuovendone l'adozione;
- o istituire, realizzare e mantenere attivo un sistema di verifica e controllo, in conformità a quanto stabilito dai requisiti definiti a livello nazionale;

- o monitorare periodicamente gli indicatori-chiave, atti a dimostrare che il Comitato di cluster stia effettivamente conseguendo il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;
- o sottoporsi alla verifica periodica degli organi di controllo del Comitato Nazionale finalizzata a valutare il rispetto del Regolamento nazionale e degli adempimenti contenuti nel Disciplinare a carico del Comitato di cluster.

Il Comitato di cluster potrà fregiarsi della qualificazione partecipando allo schema e approvando e applicando il disciplinare.

Livello Aziendale

Ogni singola impresa appartenente al cluster **potrà aderire** volontariamente alla qualificazione ambientale proposta dal presente documento **in conformità agli adempimenti contenuti nel Disciplinare**, a suo carico **ottenendo un riconoscimento ufficiale** (la cui forma sarà da stabilire in futuro).

Al fine di aderire alla qualificazione ambientale ogni azienda dovrà quindi:

- o verificare la conformità del proprio prodotto rispetto ai requisiti del Disciplinare;
- o presentare domanda al Comitato di cluster, corredata dalla documentazione prevista dal regolamento emanato a livello nazionale dal "gestore dello schema";
- o sottoporsi a verifica, secondo le modalità previste dal "gestore dello schema", da parte del Comitato di cluster (ovvero dei soggetti verificatori di cui esso deciderà di avvalersi);
- o mantenere la conformità ai requisiti del Disciplinare e sottoporsi periodicamente alle visite di sorveglianza previste dalle regole fissate a livello nazionale per l'applicazione dello schema.

Una volta realizzati gli step appena indicati, l'azienda **potrà fregiarsi della qualificazione ambientale, apponendo l'etichetta prevista sul packaging primario e secondario dei propri prodotti ovvero, dove possibile, sul prodotto stesso**. L'etichetta potrà altresì essere utilizzata nell'ambito delle iniziative di marketing e comunicazione commerciale dell'azienda, a condizione che siano conformi a quanto previsto dallo schema.



5. Quadro sinottico del funzionamento dello schema

